



COMUNE DI BAGOLINO

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N°8

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE/DETRAZIONI E PIANO FINANZIARIO TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) - ANNO 2017

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **19:30** nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Pres./Ass.		Pres./Ass.
DAGANI GIANLUCA	P	BUCCIO MONICA	A
ZANGARINI PAOLO	P	BAZZANI ANDREA	P
PEZZAROSSO GIORGIO	P	GIACOMOLLI GIOVANNI	P
BOLANDINI ELISA	P	BUTCHIEWIETZ FLAVIO	P
SCURI SABRINA	P	STAGNOLI FRANCESCO	P
FUSI LUCA	A	PELLONI CLAUDIA	P
FOGLIO MATTIA	P		
		Totali Presenti	11
		Totali Assenti	2

Assiste all'adunata l'infrascritto Segretario Comunale Sig. **CACIOPPO ANDREA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DAGANI ING. GIANLUCA - SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale;

VISTI i commi dal n. 639 al 714 del succitato articolo 1, legge 147/2013 che disciplinano la suddetta imposta;

VISTO in particolare l'art. 1, commi da 676 a 678, della legge di stabilità 2014, come modificati dall'art. 1 del Decreto Legge 6/3/2014, n. 16 (cosiddetto decreto salva Roma) che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

“676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo”.

VISTO l'art. 1, comma 679, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) con il quale la normativa succitata veniva prorogata anche per il 2015;

RICHIAMATA inoltre la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dell'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'Ente in € 176.000, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso la previsione di un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

VISTO inoltre l'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale

al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;

- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

CONSIDERATO che la base imponibile per il calcolo della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC) che disciplina anche la TASI;

TENUTO CONTO dell'articolo 14 del suddetto Regolamento che disciplina le detrazioni e le riduzioni della TASI;

PRESO ATTO che l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 pone in capo al Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote delle imposte e dei tributi comunali;

VISTO l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali;

PRESO ATTO che tale termine è stato prorogato per l'anno 2017 al 31/3/2017 con il Decreto Legge del 30/12/2016 n. 244, convertito con la legge n. 19 del 27/2/2017;

VISTO l'articolo 1 comma 169 della legge 296/06 (legge finanziaria 2007) che dispone che gli Enti Locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO, sulla base e nel rispetto della normativa citata, stabilire le nuove aliquote e detrazioni TASI per la relativa approvazione contestualmente al bilancio di previsione 2016;

CONSIDERATO che per l'anno 2017 questo consiglio in data odierna ha stabilito le seguenti aliquote IMU:

- 10,2 per mille – aliquota ordinaria;
- 10,6 per mille - aliquota ordinaria riferita alle sole categorie catastali D1 e D5;
- 5,5 per mille – abitazione principale delle sole categoria A1-A8 e A9;

RITENUTO, sulla base delle suddette aliquote, stabilire le seguenti aliquote e detrazioni TASI:

- Aliquota 1,3 per mille sulle abitazione principali e relative pertinenze con categoria catastale A1-A8-A9;
- Detrazione base su abitazione principale - € 20,00
- Detrazione per ogni figlio appartenente al nucleo familiare fino a 26 anni - € 5,00
- Aliquota 0,8 per mille sulle categorie catastali D1 e D5

TENUTO CONTO che le aliquote TASI suesposte, sommate alle aliquote IMU proposte contestualmente alla presente deliberazione, non superano i limiti imposti dalla normativa succitata e precisamente:

- aliquota ordinaria applicata: IMU 10,2 per mille + **TASI 0 per mille** = 10,2 per mille (aliquota massima applicabile 10,6 + 0,8)
- aliquota applicata a categorie catastali D1 e D5: IMU 10,6 per mille + **TASI 0,8 per mille** = 11,4 per mille (aliquota massima applicabile 10,6 + 0,8)
- aliquota abitazione principale con categoria catastale A1-A8-A9: IMU 5,5 per mille + **TASI 1,3 per mille** = 6,8 per mille (aliquota massima applicabile 6 + 0,8);

TENUTO CONTO che, sulla base delle aliquote suesposte, il gettito quantificato ammonterebbe a circa 19.000 euro;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 682 lettera b), punto 2, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) prevede l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO pertanto individuare e proporre i seguenti servizi indivisibili:

Programma 1 - Missione 5 – gestione dei beni demaniali e patrimoniali - € 112.700

Programma 10 – Missione 5 – Viabilità e infrastrutture stradali - € 407.725

Per un totale di euro 520.425 – a fronte di un gettito presunto di circa euro 19.000

VISTO il parere per la regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio e il parere per la regolarità contabile reso dal responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, T.U. del D. Lgs. del 18.08.2000, N° 267;

CON VOTI favorevoli N. 11, astenuti NESSUNO e contrari NESSUNO, resi per alzata di mano dai 11 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. Di stabilire per l'anno 2017 aliquote e detrazioni TASI come segue:

- Aliquota 1,3 per mille sulle abitazione principali e relative pertinenze con categoria catastale A1-A8-A9;
- Detrazione base su abitazione principale - € 20,00
- Detrazione per ogni figlio appartenente al nucleo familiare fino a 26 anni - € 5,00
- Aliquota 0,8 per mille sulle categorie catastali D1 e D5

2. Di individuare, ai sensi l'art. 1, comma 682 lettera b), punto 2, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e in riferimento all'art. 11 del suddetto regolamento comunale IUC, i seguenti servizi indivisibili:

Programma 1 - Missione 5 – gestione dei beni demaniali e patrimoniali - € 112.700

Programma 10 – Missione 5 – Viabilità e infrastrutture stradali - € 407.725

Per un totale di euro 520.425 – a fronte di un gettito presunto di circa euro 19.000

3. di dichiarare la presente deliberazione con voti favorevoli N. 11, astenuti NESSUNO e contrari NESSUNO, immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134 – 4° comma – Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI, entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione, sul portale del Federalismo fiscale.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to DAGANI Ing. GIANLUCA

Il Segretario Comunale
F.to CACIOPPO ANDREA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, T.U. D.Lgs. 18.08.2000, N° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 04-04-2017 n. pubb. 304 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Li , 04-04-2017

Il Segretario Comunale
F.to CACIOPPO ANDREA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs. 18.08.2000, N° 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-03-2017 (3° e 4° comma dell'art. 134, T.U. D.Lgs. 18.08.2000, N° 267).

Li, 28-03-2017

Il Segretario Comunale
F.to ANDREA CACIOPPO

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li , 04-04-2017

Il Segretario Comunale
ANDREA CACIOPPO